



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

BANDO DI CONCORSO CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI - ANNO 2008

E ALTRO CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI A RISCHIO DI SFRACTO PER MOROSITA'

Il Comune di Quinto di Treviso indice il Bando di Concorso, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2794 del 22 settembre 2009 per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno del pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2008, risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi n. 392 del 27.07.1978, n. 359, art. 11 commi 1 e 2, dell'8.8.1992 e n. 431 del 9.12.1998. Il bando consente di concorrere a due distinti e autonomi benefici: il contributo per il sostegno al pagamento dell'affitto relativo all'anno 2008 e uno specifico contributo finalizzato a prevenire o sostenere i nuclei familiari minacciati di sfratto per morosità.

CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'AFFITTO – ANNO 2008

Il contratto di affitto relativo all'anno 2008, per il quale viene richiesto il contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva. E' ammessa una unica richiesta cumulativa di contributo, anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2008. E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.

A) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO - Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere un contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) o il coniuge che alla data di presentazione della domanda:

1. sia residente nel Comune di Quinto di Treviso;
2. i cui componenti il nucleo familiare non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parti di essi, ovunque ubicati per i quali il 6% dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, a prescindere dalla loro ubicazione (imponibile complessivo ICI non superiore a € 47.248,50) e comunque con percentuale di possesso del singolo alloggio non superiore al 50%. Tal esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;
3. presenti o produca un'attestazione ISEE in corso di validità (D.Lgs.n.130/2000 e DPCM 242/2001) da cui risulti un ISEFsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto B), non superiore a € 14.000,00;
4. nel caso di straniero extracomunitario, sia in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità oppure se scaduti, ne abbia fatto regolare richiesta di rinnovo entro i termini previsti;
5. nel caso di straniero extracomunitario, sia in possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11, comma 13 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e non sia stato emesso nei suoi confronti provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

che nel corso dell'anno 2008, abbia occupato un alloggio in locazione :

6. a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione, regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
7. di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
8. il cui canone integrato, come definito al successivo punto C 2, abbia incidenza, in relazione all'ISEFsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto B, non inferiore al 14% e non superiore al 70%.¹ Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:

pensioni esenti:

- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
- pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
- equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
- assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
- premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;

9. con superficie netta² non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre componenti. La superficie netta ammessa viene incrementata di 5 mq per ogni componente eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta viene ottenuta riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso in cui, il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2009 o comprenda membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera.

- In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.
- La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2008, per i quali i requisiti previsti ai punti 6-7-8-9 sono stati soddisfatti.
- Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata presentata richiesta di contributo per l'anno 2008 in altra Regione.
- I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro il termine di scadenza del presente bando.

B) MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEEFSa) - L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, viene determinato in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.Lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

C) MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO - L'ammontare del contributo viene calcolato come segue:

1. si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare dal 14% al 35% del proprio reddito (ISEFsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEFsa. La percentuale di canone sopportabile, parte dal 14% per ISEFsa uguale o minore a € 7.000,00, per crescere proporzionalmente fino al 35%, per

- ISEEfsa pari al limite di esclusione (vedi punto A3);
- viene determinato il canone integrato sommando le spese di riscaldamento, o le spese condominiali se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 su base annua. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio con data riferita all'anno 2008.
 - il contributo massimo annuo è rappresentato dalla eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00;
 - qualora il canone annuo, superi il canone medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo ammissibile si ottiene riducendo il contributo massimo della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio, sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per nuclei familiari superiori ai cinque membri. Ai fini del calcolo dell'affitto medio, questi sono considerati per un importo massimo di euro 15.000,00;
 - qualora la superficie dell'alloggio superi la superficie ammessa (vedi punto A 9) viene operata una riduzione del contributo, come sopra determinato, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera per nuclei: con numero di membri superiore a 5, composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del bando e comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di attestazione ISEE;
 - il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a € 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, viene preso al 100% per ridursi fino al 10% per chi ha l'ISEEfsa pari al valore oltre il quale la domanda viene esclusa per condizione economica (vedi punto A3);
 - se il contributo viene chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale, sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati;
 - se il richiedente ha ottenuto in sede di ultima dichiarazione dei redditi, detrazioni per l'affitto, tale importo verrà detratto dal contributo assegnato.

D) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

- Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dallo stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso.
- L'effettiva erogazione del contributo avverrà per scaglioni di € 1,00.
- Il contributo non sarà dovuto nel caso in cui il contributo finale sia inferiore a € 100,00.
- Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269 .
- In caso di decesso del beneficiario, il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo, presso gli uffici comunali e sul sito seeveneto.clesius.it è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, il contributo sarà revocato.

CONTRIBUTO ALLO SFRATTO.

Il provvedimento è finalizzato ad evitare, ove possibile il ricorso allo sfratto per morosità da parte di proprietari di alloggi oggetto di contratti di affitto regolarmente registrati ed occupati da nuclei familiari bisognosi in grave stato di insolvenza.

I contributi una volta concessi saranno erogati direttamente a favore del locatore, come previsto dall'art 7, comma 2 bis, della Legge 12 novembre 2004 n. 269, previa sottoscrizione di una sanatoria che includa l'abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa.

I **requisiti per l'accesso** sono: possesso di documentazione attestante intimazione o minaccia di sfratto per morosità (copia del documento deve essere allegata alla domanda).

I **dati da raccogliere** sono: ammontare della morosità reclamata, numero dei canoni a cui si riferisce la morosità e nome della persona (proprietario o legale delegato) da contattare per proporre sanatoria, recapito telefonico e eventuale numero di fax.

I **criteri di idoneità e le modalità di formazione della graduatoria** verranno definiti, come previsto dalla DGR, con provvedimento del Dirigente la Direzione Edilizia abitativa in tempo utile.

ALTRE DISPOSIZIONI

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - Le domande potranno essere presentate dal giorno **18 gennaio 2010 al giorno 20 febbraio 2010** presso l'Ufficio Servizi Sociali o recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità, al seguente indirizzo: Comune di Quinto di Treviso, Piazza Roma 2. L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza anche se spedite entro la scadenza stessa.

Si prega tuttavia gli interessati di rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento telefonico, per l'assistenza nella compilazione della domanda e la registrazione informatica della stessa, muniti della seguente documentazione:

- documento valido di riconoscimento;
- attestazione isee in corso di validità;
- per gli stranieri extracomunitari, estremi di carta o di permesso di soggiorno non scaduto, oppure eventuale copia della richiesta di rinnovo presentata entro i termini previsti nonché ulteriore documentazione che attesti i requisiti richiesti;
- contratto di locazione relativo all'anno 2008 registrato ed estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- documentazione relativa ai redditi anno 2008 (dichiarati nell'anno 2009) di tutti i componenti del nucleo familiare;
- bollettini dei canoni di locazione, delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2008;
- categoria catastale e superficie netta dell'alloggio;
- lettere o atti di risoluzione del contratto (sfratti) e lettere o atti riguardanti i canoni di affitto non pagati;
- se extracomunitario certificato di residenza storico o autocertificazione che attesti la residenza nella Regione Veneto da oltre 5 anni o nello Stato Italiano da oltre 10 anni.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

CONTROLLI - L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione delle autocertificazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente i benefici dei contributi sui canoni di locazione, si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

PRIVACY – TUTELA DELLA RISERVATEZZA - Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli, presso altri Enti o Soggetti, sui dati dichiarati e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale. Il Comune di Quinto di Treviso e la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, Enti ai quali vengono rispettivamente presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

Quinto di Treviso, 18 gennaio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bovo Rag. Antonietta

¹ Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70% la domanda viene considerata incongrua in quanto la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio che le esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

² La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.